

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 329 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Micucci, Traversini, Giancarli, Giacinti, Rapa, Giorgini, Bissoni:  
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2  
"Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche".

Signori Consiglieri,

la proposta di legge in esame intende introdurre all'interno della normativa istitutiva della Rete escursionistica delle Marche-RESM (l.r. 18 gennaio 2010, n. 2) una apposita regolamentazione dedicata alla pratica dell'attività di "mountain bike" con lo scopo di implementare l'offerta regionale di vacanza attiva rivolta agli appassionati del ciclo-escursionismo e ai fruitori della disciplina sportiva vera e propria.

Il legame tra sport e "turismo sostenibile" è sicuramente forte nella nostra regione, come nel resto d'Italia, ed è ancora più evidente per quelle discipline sportive che sono in grado di valorizzare un soggiorno con esperienze capaci di far vivere e conoscere il territorio in modo ecocompatibile. L'uso della bicicletta in aree a valenza ambientale rappresenta infatti uno strumento di trasporto da promuovere e da valorizzare come espressione della mobilità ecosostenibile.

E' noto come diversi indicatori, esperienze e studi di mercato affermino la capacità del prodotto "mountain bike" di raggiungere non solo un turismo di prossimità (bacino della riviera marchigiana e romagnola) ma anche di interessare mercati nazionali ed internazionali su un segmento giovane e attivo, rispettoso dell'ambiente e desideroso di entrare in relazione con il territorio.

La necessità di prevedere una disciplina specifica per l'attività di mountain bike, avvertita anche da altre regioni (cfr Liguria, Veneto, Piemonte, Trentino Alto Adige, Sardegna...) colma quindi un vuoto normativo dell'ordinamento regionale che spesso ha costretto gli appassionati del settore a rinunciare all'attività di ciclo escursionismo ovvero alla relativa pratica sportiva (ad es. downhill) o ad esercitarle in modo abusivo, con il fine ultimo di sostenere e stimolare i flussi turistici delle zone interessate mediante la valorizzazione delle risorse presenti nel nostro territorio.

La scelta di integrare l'attuale normativa sulla Rete Escursionistica delle Marche con una specifica disciplina dedicata alla pratica della mountain bike è quella di permettere ai percorsi che rispettano le prescrizioni in essa contenute, in materia di classificazione e modalità di individuazione dei tracciati, di autorizzazione degli stessi, laddove necessaria, da parte degli enti competenti, di manutenzione dei medesimi, di tipologia della segnaletica da installare e di regole comportamentali da osservare da parte dei fruitori, di poter esser inseriti in un sito istituzionale della Regione quale il Catasto regionale previsto dall'articolo 4 della l.r. 2/2010, consultabile dai target di domanda interessati alla fruizione ciclo-escursionistica e sportiva del territorio marchigiano.

L'inserimento in tale elenco regionale contenente i percorsi esistenti, cartograficamente definiti ed oggetto di fruizione permetterà una precisa mappatura dei tracciati rendendoli visibili e facilmente conoscibili ai bikers, anche internazionali, interessati all'attività ciclo-escursionistica o alla disciplina sportiva vera e propria.

La proposta di legge si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 modifica le modalità di presentazione delle proposte di inserimento dei percorsi escursionistici nel Catasto della Rete escursionistica delle Marche (RESM), attribuendo tale facoltà anche ai Comuni territorialmente competenti, singoli o associati secondo le modalità previste dalla legislazione statale vigente in materia.

L'articolo 2 inserisce ex novo (articolo 7.1) la regolamentazione da seguire in materia di classificazione dei percorsi, individuazione dei medesimi da parte degli enti competenti, modalità d'uso (a transito misto o esclusivo delle MTB) da parte dei potenziali fruitori, obblighi di manutenzione, modalità di rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione dei tracciati ad uso esclusivo delle MTB, tipologia della segnaletica da installare e regole omogenee di comportamento alle quali i bikers dovranno attenersi in tutto il territorio regionale.

Nel disciplinare gli aspetti sopra elencati, il nuovo articolo 7.1 detta disposizioni a carattere generale, rinviando ad un apposito allegato "Allegato A" le specifiche tecniche e di dettaglio.

L'articolo 3 prevede uno specifico regime sanzionatorio da applicare in caso di inosservanza di alcuni obblighi e divieti ulteriori a quelli previsti dal nuovo Codice della Strada (d.lgs. 285/1992) e dal suo regolamento di esecuzione.

L'articolo 4 aggiunge alla fine della legge regionale 2/2010 il citato allegato A, ponendo in capo alla Giunta regionale l'onere di modificarlo per adeguarlo ad eventuali normative sopravvenute.

L'articolo 5 detta le disposizioni transitorie, mentre l'articolo 6 contiene la clausola di invarianza finanziaria.